

Coop sociali: ammessa l'attività di commercio in aree pubbliche

di Sara Agostini

L'approfondimento

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha riconosciuto la possibilità per le cooperative sociali di svolgere attività di commercio in aree pubbliche, purché ciò avvenga nel pieno rispetto dello scopo mutualistico alla base di tale tipologia di imprese.

Riferimenti

Ministero dello sviluppo economico, risoluzione 15 gennaio 2013, n. 6580
D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114
Legge 8 novembre 1991, n. 381

Nulla vieta alle cooperative sociali ONLUS di svolgere l'attività di commercio su aree pubbliche, purché il fine ultimo non sia il lucro, ma l'inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati attraverso una occupazione svolta anche in ambito commerciale.

È con la risoluzione n. 6580 del 15 gennaio 2013 che il Ministero dello sviluppo economico¹ ha fornito il proprio parere ad un comune in merito all'autorizzazione per una cooperativa sociale ONLUS allo svolgimento di attività commerciale in un'area pubblica.

La normativa sul commercio

Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 disciplina il settore del commercio e l'art. 28, per quanto attiene alle aree pubbliche, dispone che l'attività può essere svolta su posteggi dati in conces-

sione per dieci anni o su qualsiasi area, purché in forma itinerante.

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio è rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal sindaco del Comune sede del posteggio ed abilita anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio regionale².

Il Comune istante ha chiesto al Ministero se fosse possibile procedere alla voltura di una autorizzazione al rilascio della concessione di posteggio al mercato settimanale per una cooperativa sociale.

La normativa stabilisce che l'esercizio della suddetta attività "è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative".

La disciplina del commercio, quindi, indica che le cooperative hanno piena legittimazione allo svolgimento di attività commerciale su aree pubbliche.

L'esercizio di una impresa di commercio non è inconciliabile con il raggiungimento dello scopo mutualistico; secondo il Ministero, infatti, nel momento del rilascio dell'autorizzazione

Sara Agostini - Giurista d'impresa

Note:

- 1 La risposta al quesito è stata fornita dalla Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori, Vigilanza e Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico.
- 2 Art. 28, comma 3, D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114.

non appare possibile valutare la diversa graduazione e rilevanza dell'attività commerciale rispetto al concreto raggiungimento della mutualità.

Disciplina fiscale e mutualità

Diverse appaiono le considerazioni del Dicastero quando dalla disciplina del commercio si passa a quella più strettamente fiscale o di tipo mutualistico.

Il Ministero, dunque, ripercorre tutta la disciplina civilistica relativa alle cooperative, distinguendo tra quelle a mutualità prevalente e quelle non prevalenti; specifica, quindi, come le agevolazioni fiscali siano riservate alle società che rispettino il parametro del 50% del valore dell'attività svolta nei confronti o attraverso lo scambio con i soci e che inseriscano nello statuto e rispettino le clausole di mutualità.

Si indica, infine, che le cooperative sociali di cui alla legge n. 381/1991 sono sempre considerate a mutualità prevalente, a prescindere dal raggiungimento o meno dei parametri di prevalenza espressi in bilancio.

È pur vero che le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, ma soltanto quelle di tipo b) possono svolgere attività commerciali finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate³.

Su questa tipologia si appunta l'interesse del Ministero per verificare se l'esecuzione, per l'appunto, di una attività commerciale possa impattare negativamente sulla corretta declinazione della mutualità e, quindi, sulla fruizione delle agevolazioni fiscali⁴.

Una impresa cooperativa, infatti, non deve ave-

Soluzioni operative

Attività commerciale e scopo mutualistico

L'attività commerciale non è incompatibile con le funzioni proprie delle società cooperative di tipo b): lo **scopo mutualistico** viene in concreto realizzato attraverso lo svolgimento di un **lavoro** da parte dei **soggetti svantaggiati** che può essere anche di tipo commerciale.

La **nota integrativa** al bilancio dovrebbe riportare in modo dettagliato i **vantaggi** derivanti dallo svolgimento del commercio non solo in termini di **ricavi** per la cooperativa, ma anche per quanto attiene la **stabilizzazione lavorativa** di soggetti svantaggiati.

re come fine ultimo il ricavo di profitti dall'attività commerciale - il cd. lucro soggettivo - bensì mirare al mero equilibrio di bilancio ossia avere come obiettivo il "lucro oggettivo"⁵.

Se, quindi, una cooperativa sociale intende mantenere le agevolazioni fiscali connesse al corretto svolgersi della mutualità, il commercio deve essere finalizzato all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

Indicazioni operative

Possiamo riassumere quanto indicato dal Ministero in una serie di indicazioni operative, quali:

- 1) le cooperative possono svolgere l'attività commerciale al pari di tutte le altre imprese;
- 2) tenuto conto dello scopo perseguito, le cooperative sociali di tipo b) sono quelle che possono svolgere attività commerciale in aree pubbliche;
- 3) alle cooperative sociali si applica la disciplina fiscale specifica per tale categoria di imprese;
- 4) l'attività commerciale svolta da una cooperativa sociale di tipo b) deve essere finalizzata al raggiungimento dello scopo specifico ov-

Note:

- 3 Le cooperative sociali di tipo a) istituzionalmente non svolgono attività commerciali, in quanto gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.
- 4 Il Ministero richiama l'art. 149, comma 1, del D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, il quale stabilisce che "Indipendentemente dalle previsioni statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non commerciale qualora eserciti prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta". Tale rinvio non appare del tutto congruo per le imprese cooperative, anche se di tipo sociale e ONLUS.
- 5 La risoluzione ministeriale è stata emanata da una Direzione Generale diversa da quella che si occupa specificamente di Enti cooperativi e ad essa il Direttore Generale richiama l'attenzione, qualora volesse integrare con proprie determinazioni sull'argomento quanto indicato nella Risoluzione.

vero favorire l'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

- 5) laddove l'attività commerciale non sia del tutto utile all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate e al correlativo fine dell'equilibrio di bilancio, bensì per il perseguimento di un mero lucro, allora ciò potrebbe conseguentemente incidere sulla legittimazione ad usufruire delle agevolazioni fiscali.

Osservazioni conclusive

Il quesito posto dal Comune evidenzia come sia non del tutto chiaro il ruolo svolto dalle cooperative, anche di tipo sociale.

Osservazioni

Lucro oggettivo

Una impresa cooperativa non deve avere come fine ultimo il ricavo di profitti dall'attività commerciale (il cd. lucro soggettivo) bensì mirare al **mero equilibrio di bilancio** ossia avere come obiettivo il "lucro oggettivo".

Se, quindi, una cooperativa sociale intende **mantenere le agevolazioni fiscali** connesse al corretto svolgersi della mutualità, il commercio deve essere finalizzato all'**inserimento lavorativo di persone svantaggiate**.

L'attività commerciale non è incompatibile con le funzioni proprie di questa categoria di imprese, in quanto si tratta di imprese e non di organizzazioni di volontariato, associazioni o altre tipologie di ONLUS. Lo scopo mutualistico viene in concreto realizzato attraverso lo svolgimento di un lavoro da parte dei soggetti svantaggiati che può essere anche di tipo

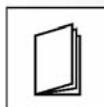
commerciale.

La nota integrativa al bilancio dovrebbe riportare in modo dettagliato i vantaggi derivanti dallo svolgimento del commercio non solo in termini di ricavi per la cooperativa, ma anche per quanto attiene la stabilizzazione lavorativa dei soggetti svantaggiati.

RIVISTE IPSOA

Sfoggia i tuoi fascicoli anche nella versione tablet e web!

Un abbonamento, tre diverse modalità di lettura.



RIVISTA
CARTACEA

Tutto ciò che è compreso nell'abbonamento sulla tua scrivania.



VERSIONE
TABLET

Scarichi i fascicoli in anteprima, effettui ricerche, inserisci note, invii pagine ed articoli: tutto in mobilità!

Per accedere alla versione tablet basta scaricare l'app gratuita **Edicola Professionale** - disponibile su AppStore, SamsungApps, Google Play o Amazon Store - ed inserire all'interno username e password di registrazione al sito Ipsoa.

NOVITÀ



VERSIONE
WEB

Dal tuo PC o notebook scarichi l'ultimo numero ancora in fase di stampa, accedi agli arretrati in PDF e navighi all'interno di un immenso patrimonio dottrinale.

Per accedere al servizio basta autenticarsi sul sito Ipsoa con username, password e codice cliente, ed accedere alla sezione I TUOI ABBONAMENTI presente nella tua Home Page Personale.

Apple e iPad sono marchi di Apple Inc. - Android è un marchio di Google Inc.